

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002429/2016
alla Commissione**
Articolo 130 del regolamento
Rosa D'Amato (EFDD)

Oggetto: Emendamento Mazzarano

La legge regionale Puglia n. 7 del 22 gennaio 1999 disciplina le emissioni odorifere delle aziende.

La legge regionale Puglia n. 23/2015¹ ha modificato la L.R. 7/99 estendendo la sua applicazione alle attività che danno luogo a emissioni odorigene, a quelle soggette ad autorizzazione integrata ambientale o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti o ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché alle attività sottoposte a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene.

I gestori degli stabilimenti/installazioni già in esercizio presentano istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ambientale per l'adeguamento della stessa alle disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore. Con legge regionale Puglia 1/2016, art. 52, si è esteso questo termine a due anni.

Per i sansifici la legge prevede i seguenti limiti alle emissioni:

Generatori di calore (<5 MW) alimentati con sansa

- a. polveri 100 mg/m³
- b. SOV (come C.O.T.) 50 mg/m³
- c. HCL 30 mg/m³
- d. NOx 650 mg/m³
- e. SOx 2000 mg/m³

Intende la Commissione verificare se la proroga di due anni per l'adeguamento ai limiti di emissione sia in contrasto con le disposizioni comunitarie? Ritiene la Commissione che i limiti alle emissioni dei sansifici siano conformi con quanto previsto dalle direttive comunitarie?

¹ <http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=10998>